

VIDEOFISCO DEL 10 GENNAIO 2020

La legge di bilancio 2020 e il collegato fiscale

A cura di Emanuele Pisati e Alessandro Pratesi

La legge di bilancio 2020

Dott. Rag. Emanuele Pisati – ODCEC Milano

10 gennaio 2020

Comma	Argomento
2 e 3	<p>Clausole di salvaguardia Iva e accise</p> <p>Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2020. Rimodulati quelli per gli anni successivi e la misura delle entrate attese dall'incremento delle accise sui carburanti.</p>
4 e 5	<p>Deducibilità Imu</p> <p>Confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell'Imu sugli immobili strumentali al reddito d'impresa o di lavoro autonomo (stessa cosa per l'Imi e l'Imis, le imposte municipali immobiliari delle province autonome di Bolzano e di Trento).</p>
6	<p>Cedolare secca per contratti a canone concordato</p> <p>Stabilizzata al 10% l'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.</p>
7	<p>Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti</p> <p>Costituito un apposito fondo, con dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 a partire dal 2021. L'attuazione degli interventi in successivi provvedimenti normativi.</p>

Incentivi per il lavoro

- Con i 2 nuovi incentivi in legge di bilancio salgono a 10 le principali agevolazioni per chi assume nel 2020 giovani, lavoratori in cassa integrazione, donne o disoccupati. In particolare, ai datori di lavoro fino a 9 dipendenti che, dal 1.01.2020, assumono apprendisti di primo livello spetta uno sgravio del 100% dei contributi dovuti nei primi 3 anni di contratto.
- Sempre dal 1.01.2020 l'assunzione dei laureati eccellenti beneficerà di un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro per un massimo di 12 mesi e seguirà le regole procedurali dello sgravio triennale per gli under 35.

<p>70 e 176</p>	<p>Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica Abrogate le disposizioni del “decreto crescita” che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a € 200.000.</p>
<p>118</p>	<p>Monitoraggio strutturale degli immobili Istituito, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d’imposta per le spese di acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Le modalità attuative in un successivo decreto Mef, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.</p>
<p>175</p>	<p>Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati.</p>
<p>Da 177 a 179</p>	<p>Sport bonus Applicabile anche nel 2020 la disciplina che riconosce un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa e destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p>



Detrazioni per la casa: il punto

<i>Bonus facciate</i>	Nuova detrazione pari al 90% per la ristrutturazione delle facciate degli edifici
<i>Ristrutturazione</i>	Proroga al 31/12/2020 della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio
<i>Risparmio energetico</i>	Proroga al 31/12/2020 della detrazione del 50 o 65% per gli interventi di efficienza energetica
<i>Sisma bonus</i>	Proroga al 31/12/2020 della detrazione dell'85% per il recupero degli edifici danneggiati dai sisma
<i>Bonus mobili</i>	Proroga al 31/12/2020 della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici


PROROGA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Prorogato dal **31.12.2019** al **31.12.2020** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi da **344** a **347**, dell'articolo **1**, della legge **296/2006** e relative modifiche e/o implementazioni apportate nel corso del tempo, per poter fruire della detrazione del **65% - 50%**.

Il riconoscimento della detrazione per le **spese sostenute nel 2020** è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di:**

- **schermature solari** (art. 14, comma 2, lettera b);
- **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lettera b-bis);
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse;**
- **combustibili** (art. 14, comma 2-bis).


Per gli interventi sulle parti comuni condominiali di riqualificazione energetica, nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le **spese sostenute fino al 31.12.2021.**



RISTRUTTURAZIONE, BONUS MOBILI E BONUS FACCIATE

- Con le modifiche al c. 1 dell'art. 16 D.L. 63/2013 è **prorogato** dal 31.12.2019 al **31.12.2020** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per poter fruire della **detrazione del 50%**, sull'importo massimo di € 96.000 (art. 16-bis Tuir).
- Per gli **interventi di adozione di misure antisismiche** [lett. i), c. 1 art. 16-bis] su edifici ubicati **nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3**, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, l'art. 16 in esame **prevede già** il riconoscimento della relativa detrazione (**sisma bonus**) per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.
- Con la modifica al c. 2, art. 16 D.L. 63/2013 è confermato **anche per il 2020 il bonus mobili**. In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che **nel 2020** sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni), finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati** a decorrere **dal 1.01.2019**, per i quali si fruisce della **relativa detrazione**.
- Restano valide tutte le indicazioni di prassi fornite nel corso delle precedenti proroghe.
- Con l'introduzione del c. 1.1 all'art. 16 del D.L. 63/2013 è prevista la **detrazione IRPEF pari al 90%** per le **spese sostenute (senza limiti) nel 2020** relative agli interventi edilizi, ivi inclusa la manutenzione ordinaria, finalizzati al **recupero/restauro della facciata degli edifici**.

<p>183</p>	<p>Redditi terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali Estesa al 2020 l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per il 2021, gli stessi redditi concorreranno alla base imponibile Irpef al 50%.</p>
<p>Da 184 a 197</p>	<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Introdotto, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento operative nel 2019, un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento.</p>
<p>Da 198 a 209</p>	<p>Credito d'imposta per la competitività delle imprese Introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. La disciplina sostituisce l'attuale credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Un decreto Mise, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, definirà le modalità attuative della norma.</p>



La fine del super/iper ammortamento e il nuovo credito d'imposta 4.0


Crediti d'imposta per R&S

In sostituzione del bonus R&S, la legge di Bilancio 2020 prevede 3 crediti d'imposta:

- **in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014, concernente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell'Ocse (commi 200 e 203);**
- **in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell'Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (cc. 201 e 203);**

- in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cc. 202 e 203).
- Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta sono considerate ammissibili, in varia misura, le spese di personale, le quote di ammortamento e simili, le spese per contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, di private industriali e simili, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.

- Il credito è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, come disposto dal c. 204; sarà inoltre necessaria una specifica comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. In precedenza, non era prevista la rateizzazione del credito, né alcuna forma di comunicazione.
- In base ai cc. 205 e 206, continua a essere richiesto che l'effettivo sostenimento dei costi sia oggetto di certificazione e che le imprese beneficiarie predispongano o acquisiscano una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.



	COSTO	RISPARMIO IPER/SUPER	CREDITO IMPOSTA	BENEFICIO	
Investimenti 4.0	2.500.000	1.020.000	1.000.000	-20.000	
	10.000.000	2.820.000	2.500.000	-300.000	
	20.000.000	4.020.000	2.500.000	-1.520.000	
Software tabella B)	700.000	67.200	105.000	+37.800	
	1.100.000	105.600	105.000	-800	
Investimenti altri beni strumentali	2.000.000	144.000	120.000	-24.000	
	2.500.000	180.000	120.000	-60.000	



L'ESEMPIO


Alfa Spa effettua nel 2020 un investimento in beni Industria 4.0 (tabella A) del costo di 15.000.000 (coefficiente ammortamento 20%), oltre ad un investimento in software 4.0 (tabella B) del costo di 1.200.000. Interconnessione dal 2020.

Alfa Spa potrà usufruire del credito di imposta di cui al comma 189 per € 2.500.000 (40% su 2.500.000 e 20% su 7.500.000, zero oltre tale limite) ripartito come segue (si ipotizza che il credito sia utilizzabile anche prima della dichiarazione)

Con il precedente iperammortamento a scaglioni si sarebbe ottenuto un risparmio complessivo di Ires pari a € 3.420.000 (deduzioni di 14.250.000 moltiplicate per aliquota Ires del 24%) così suddivise in base al coefficiente di ammortamento (considerando l'anno di versamento del saldo).

L'investimento in software genera un credito di imposta di € 105.000 (15% fino a € 700.000) così ripartito

Con il precedente iperammortamento si sarebbe ottenuto un risparmio di Ires di € 144.000 così ripartito



Comma	Argomento
Da 210 a 217	<p>Bonus formazione 4.0 Confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "Piano nazionale industria 4.0". Queste le principali novità: è rimodulato il limite massimo annuale del credito; la misura del bonus è incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; scompare l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.</p>
218	<p>Credito d'imposta per investimenti nel Centro Italia Prorogato a tutto il 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016.</p>
Da 219 a 224	<p>Bonus facciate Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex D.M. 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26.06.2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11.03.2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica.</p>



225	<p>Imprenditori agricoli florovivaistici</p> <p>Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori florovivaistici, il reddito si calcola applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 5%.</p>
287	<p>Aiuto alla crescita economica (Ace)</p> <p>Ripristinata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace.</p>
Da 288 a 290	<p>Incentivi all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici</p> <p>Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per attribuire rimborsi in denaro a chi, non nell'esercizio di attività di impresa o professione, effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Le modalità attuative saranno individuate da un decreto Mef entro il 30.04.2020.</p>



IL RITORNO DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

- È **soppressa già dal 2019** l'agevolazione di cui ai commi da 1 a 8, dell'art. 2 del D.L. 34/2019, più noto come "Decreto Crescita", collegata alla tassazione agevolata degli **utili reinvestiti** (aliquota IRES 15%).
- Contestualmente **dal 2019** è **ripristinata l'agevolazione ACE** disciplinata dall'art. 1, del D.L. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552 della Legge Finanziaria 2017.
- Il **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio è determinato applicando la **percentuale pari all'1,30%**.



<p>300</p>	<p>Credito d'imposta per partecipazione a fiere internazionali Esteso al 2020 il credito d'imposta, introdotto dal "decreto crescita" per il solo anno 2019, a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. È pari al 30% delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di € 60.000.</p>
<p>316</p>	<p>Zone economiche speciali (Zes) Estesa la fruibilità del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zes: va commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31.12.2022, non più entro il 2020. Istituita, inoltre, la zona franca doganale nell'area portuale di Taranto, per incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione.</p>
<p>319</p>	<p>Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno Prorogato al 31.12.2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.</p>



<p>346 e 347</p>	<p>Detrazione per lo studio e la pratica della musica Istituita dal 2021 una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di € 1.000,00 e anche nell'interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A.</p>
<p>355 e 356</p>	<p>Esenzione canone tv Fissata stabilmente a € 8.000 annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che vogliono accedere all'esenzione dal pagamento del canone tv. Con riferimento al requisito di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti.</p>
<p>361</p>	<p>Detrazione per spese veterinarie Innalzato a € 500 l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.</p>
<p>393</p>	<p>Bonus edicole Per il 2020, il credito d'imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un'attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali pur quando non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi dal bonus).</p>




<p>431</p>	<p>Pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo Sancita l'esenzione fiscale per le somme corrisposte a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualora la Corte stessa preveda la clausola di esenzione. Pertanto, in tali circostanze, non si applica la disposizione dell'articolo 88 del Tuir, secondo cui le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono imponibili come sopravvenienze attive.</p>
<p>509</p>	<p>Colture arboree pluriennali Incrementata del 20%, per il triennio 2020-2022, la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con l'esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.</p>
<p>513 e 514</p>	<p>Oleoturismo Le disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2018 per l'enoturismo, in particolare la determinazione forfetaria dell'imponibile Irpef con un coefficiente di redditività del 25% e, a talune condizioni, l'applicazione di un regime forfettario Iva, dal 2020 sono estese alle attività di oleoturismo: visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo; degustazione e vendita delle produzioni aziendali; iniziative didattiche e ricreative nei luoghi di coltivazione e produzione.</p>



<p>Da 559 a 580</p>	<p>Misure in favore di Campione d'Italia Istituita la nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (Ilcci) su forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, con aliquote Iva allineate a quelle svizzere. Riduzione a metà di Irpef, Ires e Irap, per cinque anni, a favore di chi risiede a Campione (l'agevolazione spetta anche a società ed enti non residenti, che hanno sede nel Comune). Previsto un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione, fino al 2024.</p>
<p>629</p>	<p>Detrazioni Irpef in base al reddito Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 120.000, la detrazione per gli oneri di cui all'art. 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra € 240.000, meno il reddito complessivo, e € 120.000; pertanto, oltre € 240.000 di reddito, il beneficio si azzerava completamente. La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.</p>
<p>630</p>	<p>Accisa sul gasolio commerciale Dal 1.10.2020, niente più accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori; dal 1.01.2021, l'esclusione riguarderà anche i veicoli di categoria euro 4.</p>
<p>631</p>	<p>Accisa sui prodotti energetici Rimodulate e innalzate le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.</p>

<p>632 e 633</p>	<p>Auto aziendali Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020: per i veicoli con CO₂ entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO₂ superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO₂ superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO₂ oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).</p>
<p>Da 634 a 658</p>	<p>Plastic tax Istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a € 0,45 per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal 1° giorno del 2° mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.</p>



Per gli **autoveicoli, motocicli e ciclomotori** assegnati in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit tassabile è confermato **nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km** calcolato sulla base **del costo chilometrico ACI**, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

La predetta percentuale è **aumentata**:


- **al 60%** per i veicoli, **diversi da quelli a trazione elettrica e/o ibrida termoelettrica**, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo ai **dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio**, con di emissioni di biossido di carbonio **fino a 160 g/km**;
- **al 100%** per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori.



Auto aziendali

- Per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autocaravan [art. 54, c. 1, lettere a), c) e m) del D. Lgs. 285/1992], i motocicli e i ciclomotori, tutti di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO₂), concessi in uso promiscuo ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020, l'importo del fringe benefit da tassare (Irpef, addizionali e Inps) per l'uso privato del mezzo è ridotto dall'attuale 30% al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (calcolato sulla base del costo chilometrico determinato dall'Acì), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente a titolo di noleggio del veicolo.
- Considerando che da luglio 2020 la percentuale di rilevanza per l'uso personale cambia in base all'inquinamento del veicolo, l'Acì dovrà aggiornare le tabelle.

<p>659 e 660</p>	<p>Tassazione dei tabacchi lavorati e dei prodotti accessori al loro consumo Innalzate le accise che gravano sui tabacchi lavorati e introdotta una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri per arrotolare le sigarette), nella misura di € 0,0036 per ogni pezzo.</p>
<p>Da 661 a 676</p>	<p>Sugar tax Istituita l'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di € 10,00 per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di € 0,25 per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma.</p>
<p>677</p>	<p>Buoni pasto Cambia il regime fiscale dei buoni pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da € 7,00 a € 8,00; se erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da € 5,29 a € 4,00. Mantenuto il limite giornaliero a € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.</p>



Plastic e sugar tax

- Plastic tax: imposta su consumo di manufatti per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o alimenti realizzati con plastiche monouso (Macsi). Se il prodotto è di origine interna nazionale, è tassata la produzione; se è di origine esterna è tassato l'import o l'arrivo della merce sul territorio nazionale dall'Unione Europea. La tassazione entrerà in vigore in subordine, entro maggio 2020, all'emanazione del decreto di attuazione.
- Sugar tax: tassa sul consumo di bevande edulcorate delle categorie dei succhi di frutta, ortaggi o legumi non fermentati (NC2009) o delle bevande a base d'acqua (NC2202). Se il prodotto è di origine interna nazionale, è tassata la sua cessione; se è di origine esterna, è tassato l'import o l'arrivo della merce sul territorio nazionale dall'Unione Europea.
 - Il quantum della plastic tax è di 0,45 € per ogni Kg di materia plastica contenuta nei Macsi.

- Per la sugar tax, il quantum è di 10 euro/hl sui prodotti finiti e 0,25 euro/Kg per i prodotti da consumarsi previa diluizione; sarà considerato il “potere edulcorante” determinato con decreto ministeriale.
- Le imposte si applicano in base a dichiarazioni di consumo mensili o trimestrali e, per la sugar tax, i soggetti obbligati al pagamento devono essere registrati presso l'Agenzia delle Dogane con attribuzione di un apposito codice identificativo, anche se esteri
- Il pagamento è periodico su base dichiarativa in dogana, con applicazione di sanzioni in caso di ritardato o mancato adempimento, rispettivamente pari al 30% dell'imposta dovuta, ovvero pari al doppio fino al decuplo della stessa.

Buoni pasto

- Dal 1.01.2020 cambiano le soglie di esenzione fiscale dei buoni pasto. I nuovi limiti giornalieri saranno, rispettivamente, di 4 euro per i tagliandi cartacei e 8 euro per i ticket elettronici, fruibili tramite apposite card. Di conseguenza, diventano meno convenienti i buoni cartacei (prima delle modifiche esenti fino a 5,29 euro), ma risultano ancora più vantaggiosi quelli elettronici (in precedenza non imponibili fino a 7 euro)
- I tagliandi cartacei da 5,29 euro, o comunque di valore superiore a 4 euro, maturati a partire dal 1.01.2020 dovranno essere tassati in busta paga per l'eccedenza tra valore facciale e limite fiscale.


<p>678</p>	<p>Imposta sui servizi digitali Intervenendo sulla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2019: sono chiarite le modalità applicative del tributo circa i corrispettivi colpiti, le dichiarazioni, la periodicità del prelievo; sono individuate le ipotesi di esclusione; è inserito l'obbligo per i soggetti passivi non residenti di nominare un rappresentante fiscale; è stabilita l'applicazione dell'imposta a partire dal 1.01.2020, senza necessità di normativa secondaria; si prevede che la disciplina venga abrogata appena entreranno in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.</p>
<p>679 e 680</p>	<p>Tracciabilità delle detrazioni Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p>Da 681 a 686</p>	<p>Analisi di rischio Per le attività di analisi del rischio evasione effettuate con le informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, per individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da controllare e incentivare l'adempimento spontaneo. Le attività di prevenzione e contrasto dell'evasione sono incluse fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell'interessato, previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Un decreto Mef, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle Entrate, dovrà definire i diritti da limitare e le modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.</p>



<p>690</p>	<p>Estromissione dei beni immobili imprese individuali La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31.10.2019, effettuate dal 1.01 al 31.05.2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30.11.2020 (il 60% del totale) e il 30.06.2021 (il rimanente 40%).</p>
<p>691 e 692</p>	<p>Regime forfetario Previsti: come condizione di accesso, un limite di € 20.000,00 di spese sostenute per il personale; l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a € 30.000,00; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.</p>
<p>693 e 694</p>	<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni Rivalutabili, entro il prossimo 30.06, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2020. Prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11%.</p>



<p>695</p>	<p>Plusvalenze immobiliari Incrementata dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.</p>
<p>Da 696 a 704</p>	<p>Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a 3 rate annuali di pari importo, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera € 3 milioni, ovvero, in caso contrario, fino a 6 rate.</p>



LE MISURE A CONFRONTO

Le disposizioni per l'affrancamento e la rivalutazione dei beni

	AFFRANCAMENTO ORDINARIO (ART. 178, COMMA 2-TER, TUIR)	AFFRANCAMENTO PERIODICO (ARTICOLO 15, COMMI 10 E SEGUENTI, DL 185/08)	RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Operazioni straordinarie	Sì	Sì	No
Oggetto	Immobilizzazioni materiali e immateriali (compreso avviamento)	Avviamento, marchi d'impresa, altre attività immateriali, immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante	Beni materiali e immateriali (no beni merce), immobilizzazioni finanziarie di controllo/collegamento
Aliquota	12/14/18%	16/20/27,9%	10/12%
Modalità di versamento	3 rate annuali (30/40/30) con interessi 2,5%	Unica rata	Fino a 3 o 6 rate a seconda degli importi
Singoli beni/ categorie omogenee	Categorie omogenee (eccetto immobilizzazioni immateriali)	Singoli beni	Categorie omogenee (eccetto beni immateriali)
Riconoscimento fiscale per ammortamenti	Dal periodo d'imposta di esercizio dell'opzione (che coincide con quello di versamento prima rata)	Dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene versata l'imposta sostitutiva	Dal terzo esercizio successivo (2022) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2019)
Recapture	Sì, in caso di cessione prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione	Sì, come per affrancamento ordinario (agenzia Entrate, circolare 28/E/2009)	Sì, in caso di cessione prima del quarto esercizio successivo (2023) a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione (2019)
Riduzione periodo ammortamento ordinario	No	Sì (marchi e avviamento deducibili in quinti anziché diciottesimi)*	No

(*) si tratta di un vantaggio rilevante che rende particolarmente appetibile questo regime rispetto agli altri

PLUSVALENZA CESSIONI IMMOBILI

- In caso di **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati e/o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili**, il c. 496, dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), **per l'applicazione di un'imposta sostitutiva**, in luogo della tassazione ordinaria.
- La predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è **ora aumentata dal 20% al 26%**.

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

Per effetto della modifica dell'art. 2, c. 2 del D.L. n. 282/2002, è prevista la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, possedute a titolo di proprietà e/o usufrutto;

posseduti alla data del 1.01.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.06.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nella misura unica ovvero:

- **11%** (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- **11%** (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- **11%** (in precedenza 10%) per i terreni.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

È stata riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES e/o IRAP pari al 10%.

Il **maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva** determinata nelle seguenti misure:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

In caso di cessione e/o assegnazione ai soci e/o autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del 4° esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, il 1.01.2022), la plusvalenza e/o la minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel c. 10 si applicano, «*in quanto compatibili*», le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 342/2000 e del relativo decreto attuativo n. 162/2001, del decreto 86/2002, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 della legge 311/2004.

<p>710 e 711</p>	<p>Ivie e Ivafe Dal 2020 sono soggetti passivi dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale (art. 4 DL. 167/1990).</p>
<p>Da 712 a 715</p>	<p>Deduzione di componenti negative Ires Differite le percentuali di deducibilità, ai fini Ires e Irap, previste da alcune norme (stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari; riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese; stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali).</p>
<p>Da 716 a 718</p>	<p>Redditi da attività in concessione Introdotta, per il triennio 2019-2021, una maggiorazione di 3,5 punti percentuali per l'Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione.</p>




720	<p>5 per mille Irpef Incrementata la dotazione delle risorse destinate alla quota del 5 per mille dell'Irpef: 10 milioni per il 2020, 20 milioni per il 2021 e 25 milioni a decorrere dal 2022.</p>
721	<p>Trattamento fiscale delle Università non statali Confermata, con una norma di natura interpretativa, la non assoggettabilità a imposta sui redditi delle attività di formazione esercitate dalle Università non statali riconosciute.</p>
722 e 723	<p>Normativa Fatca: obblighi degli intermediari finanziari Semplificati gli obblighi di comunicazione riguardanti l'applicazione della normativa Fatca: le istituzioni finanziarie operanti in Italia, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale, potranno comunicare all'amministrazione finanziaria la data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli Usa, fermo restando l'obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche. Dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie che si avvalgono di tale comunicazione semplificata non si applicano le sanzioni previste per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense.</p>



<p>725 e 726</p>	<p>Noleggjo imbarcazioni da diporto A partire dal 1.04.2020, per l'applicazione dell'Iva ai servizi di locazione, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio fuori della Ue andrà dimostrata con adeguati mezzi di prova e non presunta.</p>
<p>Da 731 a 735</p>	<p>Preu sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite Incrementato il prelievo erariale sulle new slot e sugli apparecchi in rete che si attivano solo in presenza del collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa. Ridotta la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite. Aumentati al 20% sia il prelievo sulle vincite eccedenti € 200,00 sia il diritto sulla parte della vincita eccedente € 500,00.</p>
<p>736 e 737</p>	<p>Royalties idrocarburi Dal 2020, esenzioni dal pagamento delle royalties applicabili ai soli concessionari di coltivazione di idrocarburi con una produzione annua non superiore a € 10 milioni di Smc di gas in terraferma e a € 30 milioni di Smc di gas in mare.</p>



<p>Da 738 a 783</p>	<p>Unificazione Imu Tasi Dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l'Imu. L'aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30.06 dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.</p>
<p>Da 784 a 815</p>	<p>Riscossione degli enti locali Riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l'introduzione, tra l'altro, dell'istituto dell'accertamento esecutivo (sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali) e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.</p>
<p>Da 816 a 847</p>	<p>Canone unico enti locali Istituiti, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (al posto di Tosap, Cosap, Cimp e canone per l'occupazione delle strade) e il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (in sostituzione di Tosap, Cosap e, per i casi di occupazioni temporanee, anche di Tari).</p>



L'unificazione Imu – Tasi

Ambito soggettivo	Proprietari e titolari di diritti reali sugli immobili
Ambito oggettivo	Fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
Base imponibile	Valore degli immobili differenziata per tipologia (fabbricati iscritti in catasto, non iscritti in catasto, categoria «D», aree fabbricabili e terreni agricoli)
Aliquote	Delibera di approvazione delle aliquote nel Portale del federalismo fiscale, prevista l'invarianza di gettito e disposta una completa autonomia comunale nell'azzerare la tassazione delle unità abitative di lusso utilizzate come abitazione principale
Versamenti	Pagamento in due rate in corso d'anno (16/06 e 16/12), ferma restando la possibilità di eseguire un solo versamento al 16 giugno con l'eccezione degli enti non commerciali
Dichiarazione	La dichiarazione telematica dovrà essere presentata entro il 30/06 dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio e/o cessato il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni per la generalità dei contribuenti

L'UNIFICAZIONE IMU E TASI

- A decorrere **dal 2020** è **soppressa l'Imposta unica comunale (UIC)** di al comma 639, dell'all'art. 1 della Finanziaria 2014, **ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI)**.
- **L'IMU – TASI è quindi sostituita dalla nuova IMU**, applicabile ai **possessori di immobili** (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
- L'imposta **non colpisce l'abitazione principale e/o assimilata**, salvo quella di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
- Sono tenuti al versamento della nuova IMU i proprietari e/o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, compreso il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
- Per gli immobili in leasing il soggetto passivo è individuato nel locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
- Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio dello stesso.
- Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

- Per i fabbricati categoria catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando specifici coefficienti fissati dal MEF.
- In caso di leasing, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.
- In caso di **utilizzo edificatorio dell'area**, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 3, c. 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 380/2001, **la base imponibile è costituita dal valore dell'area**, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione e/o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, vigente all'1.01 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.

La base imponibile è **ridotta del 50%** nei seguenti casi:

- **fabbricati di interesse storico** – artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. 42/2004
- **fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni**
- **unità immobiliari, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.**

L'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,50% e il Comune, con deliberazione, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.**

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- L'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3-bis, dell'art. 9 del D.L. 557/93 è pari allo 0,1% e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento.
- **Fino al 2021, l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1%.**
- Il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento.
- A decorrere dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU.
- **L'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione, può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.**
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria gruppo catastale D l'aliquota base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e il Comune, con deliberazione, può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite del 0,76%.
- **Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dai precedenti l'aliquota base è pari al 0,86% e il Comuni, con deliberazione, può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.**

Sono **esenti** dall'imposta i **terreni agricoli** come di seguito qualificati:

- posseduti e/o condotti dai coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del citato art. 1, indipendentemente dalla loro ubicazione
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448/2001
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9.

Sono previste **ulteriori fattispecie di esenzione**, in particolare per:

- a) i fabbricati classificati e/o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 601/73
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze
- d) gli immobili posseduti e utilizzati da: enti pubblici e/o privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali e/o previdenziali e/o sanitarie e/o di ricerca scientifica e/o didattiche e/o ricettive e/o culturali e/o ricreative e sportive e/o di religione o di culto e/o dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime e/o alla formazione del clero e dei religiosi e/o a scopi missionari e/o catechesi e/o educazione cristiana.

Per le abitazioni locatate a **canone concordato** di cui alla legge 431/98, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, **è ridotta al 75%**.

La legge di bilancio 2020

Rag. Alessandro Pratesi – ODCEC Pistoia

10 gennaio 2020

La «lente» del Fisco: dal D.L. 124/2019 ...

Accollo debito e divieto compensazione	Nel caso di accollo del debito altrui non sarà possibile ricorrere alla compensazione	Articolo 1 – dl 124/2019
Cessazione partita Iva e inibizione alla compensazione	Blocco alla compensazione per le partite Iva sospese o cancellate d'ufficio	Articolo 2 – dl 124/2019
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti manodopera	Previsti pesanti obblighi a carico delle imprese committenti i lavori e estensione del reverse charge Iva	Articolo 4 – dl 124/2019
Utilizzo file fatture elettroniche	AdE e GdF utilizzeranno i file completi delle FE ai fini delle attività di analisi e selezione rischio evasione	Articolo 14 – dl 124/2019
Modifiche all'utilizzo del contante	Progressiva diminuzione della soglia di utilizzo libero del denaro contante	Articolo 18 – dl 124/2019
Lotteria degli scontrini	Possibilità di partecipare alle estrazioni solo fornendo all'esercente il c.d. codice lotteria	Articoli 19 e 20 – dl 124/2019
Compartecipazione comuni al gettito da accertamento	Estesa fino al 2021 la possibilità di inviare segnalazioni qualificate antievasione	Articolo 34 – dl 124/2019
Modifiche alla disciplina penale tributaria	Ampliate le pene e ridotte le soglie di punibilità dei principali delitti previsti nel dlgs 74/2000	Articolo 39 – dl 124/2019

... alla legge di bilancio 2020

Tracciabilità delle detrazioni Irpef	Accesso ad alcune detrazioni Irpef condizionato al pagamento con moneta elettronica	Articolo 1, commi 649-680 legge Bilancio 2020
Analisi del rischio di evasione	La lotta all'evasione diventa obiettivo prioritario dello Stato – introdotti limiti alla privacy – centralità anagrafe rapporti finanziari	Articolo 1, commi 681-686 legge Bilancio 2020
Riforma riscossione enti locali	Introdotta l'avviso di accertamento esecutivo anche per i tributi locali	Articolo 1, commi 784-815 legge Bilancio 2020
Misure premiali per pagamenti spese con mezzi elettronici	Previsti premi speciali per il pagamento con moneta elettronica di alcune tipologie di spese	Articolo 1, commi 288-290 legge Bilancio 2020

**D.L. 26.10.2019, N. 124:
SINTESI DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ**



Articolo 39

(Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti)

- Inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità.
- Introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. *confisca allargata*).
- Modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, con specifiche sanzioni amministrative se alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell'ente.

Efficacia delle norme: solo dopo la conversione in legge del decreto.

Dopo l'esame in sede referente:

- si attenua l'inasprimento delle pene per le condotte non fraudolente, con esclusione per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata;
- è consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario;
- ampliati i reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000)

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Pena invariata per passivi fittizi inferiori a €100.000		Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 400 quote + sanzioni interdittive
	Reclusione da 4 a 8 anni per passivi fittizi uguali o superiori a €100.000	Confisca allargata per passivi fittizi superiori a €200.000	Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote + sanzioni interdittive

Normativa vigente

AC. 2220-A

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
(art. 3, d.lgs. n. 74/2000)**

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 8 anni	Confisca allargata per imposta evasa superiore a €100.000	Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote + sanzioni interdittive
--	--------------------------	---	--

Nell'innalzare la pena, il decreto-legge diversifica la gravità tra questa fattispecie e quella di cui all'art. 2, che viene ritenuta più grave individuando il minimo in 4 anni, in luogo dei 3 anni previsti per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. La lett. q) della disposizione in commento prevede poi la confisca allargata, ma solo quando l'imposta evasa è superiore a 100 mila euro (v. *infra*). Da ultimo, a seguito di una modifica introdotta in Commissione, anche il delitto di dichiarazione fraudolenta può estinguersi attraverso l'integrale pagamento del debito tributario a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico (v. *infra*, lett. q-bis).

Dichiarazione infedele
(art. 4, d.lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro **due milioni**.

1-bis. *Identico*.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).



- Con l'abbassamento della pena massima da 6 a 5 anni di reclusione è però applicabile l'art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto ed è invece escluso, nel corso delle indagini, l'utilizzo delle intercettazioni (l'art. 266 c.p.p. le consente nei procedimenti per delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni).
- Soppresse anche le disposizioni del decreto-legge che consentivano la confisca allargata con imposta evasa o ritenute non versate superiore a € 100.000.

Normativa vigente

A.C. 2220-A

Omessa dichiarazione

(art. 5, co. 1 e 1-bis, d.lgs. n. 74/2000)

Reclusione

da un anno e 6 mesi a 4 anni

Reclusione

da 2 a 5 anni

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(art. 8, d.lgs. n. 74/2000)**

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Pena invariata per importi non veritieri inferiori a €100.000		Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 400 quote + sanzioni interdittive
	Reclusione da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a €100.000	Confisca allargata per importi non veritieri superiori a €200.000	Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote + sanzioni interdittive

Il decreto-legge prevede, inoltre, l'applicazione della **confisca allargata**, ma **solo se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a € 200.000**; tale valore è stato raddoppiato nel corso dell'esame in **Commissione finanze**, poiché il testo originario del decreto-legge prevede un valore soglia di € 100.000. Dunque, mentre per l'applicazione della pena più grave è sufficiente che i passivi fittizi ammontino a € 100.000, per l'applicazione della confisca allargata tale importo deve essere raddoppiato.

- **Lettera n):** innalza la pena detentiva per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000).
- Si tratta della fattispecie, che si applica in via residuale, ove non ricorra un più grave reato, che punisce attualmente con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari**.
- **Il decreto-legge innalza il minimo edittale da un anno e 6 mesi a 3 anni e il massimo edittale da 6 a 7 anni.**
- Per effetto delle modifiche approvate in **Commissione Finanze**, a questo delitto non è applicabile l'istituto della **confisca allargata**; la commissione del delitto può dare luogo, invece, a responsabilità amministrativa dell'ente.

Normativa vigente	A.C. 2220-A	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)		
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 7 anni	Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 400 quote + sanzioni interdittive

Reato (d.lgs. n. 74/2000)	Sanzioni interdittive + sanzione amministrativa pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, co. 1)	Fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, co. 2-bis, introdotto dal DL)	Fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, co. 1)	Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, co. 2-bis)	Fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Fino a 400 quote

Decorrenza temporale: sintesi

- **Dichiarazioni Iva fraudolente o infedeli:** presentate al **30.04.2020**.
- **Dichiarazioni infrannuali:** presentate **dopo il 27.10.2019**.
- **Dichiarazioni «a cavallo»:** presentate **dopo il 27.10.2019**.
- **Reati omissivi** (presentazione dichiarazione dei redditi e sostituti d'imposta che scadevano il 30.11 e il 31.10): **attratti dalle nuove regole**.
- **Emissione fatture false:** **dopo il 27.10.2019**.

Reati tributari pre e post decreto

Fonte: Italia Oggi

	PRE di 124/2019	DI 124/2019 (Comprendente le modificazioni apportate dalla commissione finanze alla camera)	
REATI RIFORMATI	Pena edittale e soglie punibilità	Pena edittale e soglie punibilità	Responsabilità ex dlgs 231/2001 e confisca per sproporzione
ART.2 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti	<ul style="list-style-type: none">• Pena da 1 anno e sei mesi a 6 anni di reclusione.• Soglia NO	<ul style="list-style-type: none">• Pena da 4 a 8 anni di reclusione.• Soglia NO, MA per elementi passivi fittizi < 100.000 euro pena ridotta	<ul style="list-style-type: none">• Responsabilità ex dlgs 231/2001 SÌ, sanzione fino a 500 quote. MA per elementi passivi fittizi < 100.000 euro fino a 400 quote• Confisca SÌ per elementi passivi fittizi > 200.000 euro
Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	<ul style="list-style-type: none">• Da 1 anno e sei mesi a 6 anni di reclusione• Soglia SÌ, 30.000 euro imposta evasa	<ul style="list-style-type: none">• Pena da 3 anni a 8 anni di reclusione• Soglia SÌ, 30.000 euro imposta evasa	<ul style="list-style-type: none">• Responsabilità ex dlgs 231/2001 SÌ, sanzione fino a 500 quote• Confisca SÌ per imposta evasa > 100.000 euro
ART. 4 - Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none">• Pena da 1 anno a 3 anni di reclusione• Soglia SÌ, 150.000 euro imposta evasa	<ul style="list-style-type: none">• Pena da 2 anni a 4 anni e sei mesi di reclusione• Soglia SÌ, 100.000 euro imposta evasa	<ul style="list-style-type: none">• Responsabilità ex dlgs 231/2001 NO• Confisca NO

ART. 5 - Omessa dichiarazione	<ul style="list-style-type: none"> • Pena da 1 anno e 6 mesi a 4 di reclusione • Soglia SÌ, 50.000 euro imposta evasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pena da 2 anni a 5 anni di reclusione • Soglia SÌ, 50.000 euro imposta evasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità ex dlgs 231/2001 NO • Confisca NO
ART. 8 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Pena da 1 anno e sei mesi a 6 anni di reclusione • Soglia NO 	<ul style="list-style-type: none"> • Pena da 4 anni a 8 anni di reclusione • Soglia NO, MA per elementi passivi fittizi < 100.000 euro pena ridotta 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità ex dlgs 231/2001 SÌ, sanzione fino a 500 quote. MA per elementi passivi fittizi < 100.000 euro fino a 400 quote • Confisca SÌ per elementi passivi fittizi > 200.000 euro
Art. 10 - Occultamento o distruzione documenti contabili	<ul style="list-style-type: none"> • Pena da 1 anno e sei mesi a 6 anni di reclusione • Soglia NO 	<ul style="list-style-type: none"> • Pena da 1 anno e sei mesi a 6 anni di reclusione • Soglia NO 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità ex dlgs 231/2001 SÌ, sanzione fino a 400 quote • Confisca NO
ART. 11 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	<ul style="list-style-type: none"> • Pena da sei mesi a 4 anni di reclusione, per imposte > 50.000 ma ≤ 200.000 euro • Pena da 1 anno a 6 anni di reclusione, per imposte > 200.000 euro 	<ul style="list-style-type: none"> • Pena da sei mesi a 4 anni di reclusione, per imposte > 50.000 ma ≤ 200.000 euro • Pena da 1 anno a 6 anni di reclusione, per imposte > 200.000 euro 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità ex dlgs 231/2001 SÌ, sanzione fino a 400 quote • Confisca SÌ per imposte > 100.000 euro

Infedele e omessa dichiarazione: la custodia cautelare

Fonte: Italia Oggi



REATI	INFEDELE DICHIARAZIONE - ART. 4 D.LGS. 74/2000		OMESSA DICHIARAZIONE - ART. 5 D.LGS. 74/2000	
	PRE RIFORMA	POST CONVERSIONE	PRE RIFORMA	POST CONVERSIONE
L. CONVERSIONE DL 124/2019: COSA CAMBIA				
PENA	Pena da 1 anno a 3 anni di reclusione	Pena da 2 anni a 4 anni e sei mesi di reclusione	Pena da 1 anno e 6 mesi a 4 di reclusione	Pena da 2 anni a 5 anni di reclusione
SOGLIA PUNIBILITÀ	Soglia SÌ, 150.000 euro imposta evasa	Soglia SÌ, 100.000 euro imposta evasa	Soglia SÌ', 50.000 euro imposta evasa	Soglia SÌ', 50.000 euro imposta evasa
CUSTODIA CAUTELARE	NO	NO	NO	SÌ
ARRESTI DOMICILIARI	NO	SÌ	SÌ	SÌ
UDIENZA PRELIMINARE	NO, citazione diretta	SÌ	NO, citazione diretta	SÌ
CONFISCA PER SPROPORZIONE	NO	NO	NO	NO

IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI DAL 2020

Accollo fiscale	Divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante
Cessazione partita Iva	Divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva
Vies	Divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati Vies
Crediti per imposte dirette, Irap e sostitutive	Fino a 5.000 euro: compensazione dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito (credito 2019, utilizzo a partire dall'1/1/2020)
	Oltre i 5.000 euro: compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, fatto il caso di applicazione del regime di esonero nell'apposizione per regime premiale Isa

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN «ACCOLLO»
articolo 1 D.L. 124/2019



- **Disposto anche il divieto di estinzione del debito tramite acollo fiscale, nella misura in cui l'accollante paghi tale debito con propri crediti d'imposta, a maggior ragione se si tratta di crediti d'imposta acquistati da terzi.**
- **Se ciò avviene, il pagamento non si considera avvenuto, e questo a prescindere dal fatto che il credito utilizzato in compensazione dall'accollante per estinguere il debito dell'accollato sia esistente o meno.**
- **Inoltre, sia l'accollante sia l'accollato (solidalmente) sono soggetti a sanzioni amministrative, rispettivamente per indebita compensazione (del 30% se il credito è esistente; dal 100% al 200% se il credito è inesistente) o per omesso versamento (del 30%).**

In caso di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva per mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui agli articoli da 1 a 5 del D.P.R. 633/1972, è disposto il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti nel modello di delega F24:

- **a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti;**
- **anche qualora i crediti non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.**

Analogamente, per i contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) è vietato di avvalersi della compensazione nel modello di delega «F24» dei crediti Iva.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle suddette previsioni, il modello F24 è scartato.

**OBBLIGO UTILIZZO SISTEMI TELEMATICI PER GLI «F24»
articolo 3 D.L. 124/2019**



Esteso ai contribuenti «non titolari di partita Iva» l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli «F24» contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- **di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;**
- **dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei redditi.**

Anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 a saldo zero o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019: ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

- **Le compensazioni, ex art. 37, c. 49-ter D.L. 223/2006, sono soggette ad un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate che, se ravvisa profili di rischio, le può bloccare.**
- **Qualora la compensazione sia bloccata, al contribuente è irrogata una sanzione pari a € 1.000 per ciascuna delega di pagamento scartata.**
- **La legge prevede che non operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione: quindi, per ogni modello F24 scartato la sanzione è autonoma.**
- **Se la sanzione è pagata nei 30 giorni successivi ad apposita comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non è effettuata.**
- **La novità opera dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.**

L'articolo 4, **interamente sostituito in sede referente**, reca una serie di misure in materia di **contrasto all'omesso versamento delle ritenute**. In particolare dispone l'obbligo per il committente di **richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, **obbligate a rilasciarla**, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle **ritenute** ai fini del **riscontro dell'ammontare** complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il **committente è tenuto a sospendere il pagamento** dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di **mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti**; estende l'inversione contabile in materia di Iva (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente**.

In primo luogo, il **comma 1** dell'articolo 17-*bis* stabilisce che il **committente** (sostituto di imposta **residente** nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che **affida il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi** di importo complessivo annuo **superiore a 200.000 euro** a un'impresa, **tramite contratti** di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o **rapporti negoziati** comunque denominati, caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**, presso le sedi di attività del committente con **l'utilizzo di beni strumentali di proprietà** di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è **tenuto a richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle **ritenute**.

In particolare l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i **cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:**

- le **deleghe** di pagamento;
- un **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il **dettaglio delle ore di lavoro prestate** da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'**ammontare della retribuzione corrisposta** al dipendente collegata a tale prestazione;
- il **dettaglio delle ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, **con separata indicazione** di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il comma 3 introduce **l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di **mancato adempimento** da parte di quest'ultime **degli obblighi di trasmissione** previsti al comma 2 o **nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.**

In sostanza, **gli obblighi introdotti non trovano applicazione** qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa **certificazione**, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti **requisiti**:

- **essere in attività da almeno tre anni**, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi **versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime (**lettera a**));
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali **per importi superiori a 50.000 euro** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni **non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza (**lettera b**)).

Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.



Il **comma 8** del nuovo articolo *17-bis* - in **deroga** all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo 241 - **esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione** quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Detta esclusione opera con **riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto**, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

La disposizione **non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti** previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

La lettera *a-quinquies*) **estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (*labour intensive*) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.**



Riproduzione vietata - Aggiornato al 24.12.2019

Versamento delle ritenute negli appalti dal 2020

Italia Oggi 24.12.2019 p. 32

Il Sole 24Ore 24.12.2019 p. 29

- Con la [risoluzione n. 108/2019](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla concreta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 D.L. 124/2019 nella formulazione emersa dopo la conversione in legge sulle nuove norme per gli appalti e il versamento delle ritenute. In particolare, **le nuove disposizioni decorrono dal 1.01.2020, con applicazione anche agli eventuali versamenti di ritenute effettuati nel mese di febbraio per le somme erogate a gennaio 2020: ne consegue che il superamento del limite degli appalti, fissato a 200.000 euro, riguarda il periodo 2019 con riferimento agli appalti ancora in corso nel 2020.**

Articolo 10-bis (Ravvedimento operoso)

Introdotta in sede referente, amplia l'ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

Articolo 11 (Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico)

Si affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30.06.2020, di presentare esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

Articolo 16 (Precompilata IVA e termini comunicazioni esterometro)

- **Spostato al 1.07.2020** l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle **bozze precompilate dei registri Iva**, nonché **delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche**. La bozza della **dichiarazione annuale Iva** è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni Iva 2021.
- La **trasmissione telematica** dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute **verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** è **effettuata trimestralmente entro la fine del 2° mese successivo al trimestre di riferimento**.
- La norma, pertanto, modifica i **termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili** (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione) **a trimestrali**.

Articolo 16-bis (Ampliamento 730 e riordino termini assistenza fiscale)

Inserito in sede referente, introduce numerose modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale. In particolare:

- a seguito del **rinvio in Commissione dell'A.C. 2220-A**, sono state **eliminate le disposizioni** introdotte in sede referente che prevedevano l'**estensione della platea dei contribuenti** che potevano ottemperare agli adempimenti fiscali utilizzando la dichiarazione **modello 730**, nonché **usufruire** delle attività di supporto dei Centri di assistenza fiscale (~~tutti i titolari di redditi di lavoro assimilati senza limitazioni, nonché i titolari di redditi diversi da quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni o di impresa commerciale~~);
- **differisce dal 23.07 al 30.09 il termine** per la presentazione del Modello **730**;
- **rimodula i termini** entro cui i **CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta** devono **effettuare le comunicazioni** ai contribuenti e all'Agenzia delle Entrate;
- introduce un **termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta**.

Articolo 17 (*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche*)

- Modificato in sede **referente**, introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il **quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche**.
- L'Amministrazione Finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
- Ridotta la misura delle sanzioni di 1/3 rispetto all'importo indicato dall'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 per ritardato od omesso versamento
- **Inserito il nuovo c. 1-bis**: se gli importi dovuti non superano la soglia annua di € **1000**, è consentito pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con **2 versamenti aventi cadenza semestrale**, di cui il 1° da effettuarsi entro il 16.06 e il secondo entro il 16.12 di ciascun anno.

Articolo 18 (Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

Il valore soglia, pari a € 3.000 nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, è ridotto a € 2.000 dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, per scendere a € 1.000 dal 1.01.2022. In particolare, il limite riguarda:

- **la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- **la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta**, svolta dai soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di cambiavalute.

Articolo 19 (Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless)

- **Si esclude dall'imponibile** la vincita della **lotteria degli scontrini**. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti **premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima**, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).
- Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
- Inoltre, **le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.**

- Sono inoltre previsti **premi aggiuntivi** per gli **esercenti** che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri.
- L'istituzione dei premi e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono demandati al provvedimento di cui al c. 544 della legge n. 232/2016: quest'ultimo, come modificato dall'art. 18 del D.L. n. 119/2018, rinvia a un **provvedimento – non ancora emanato – del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate**, per la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Articolo 20 (Lotteria degli scontrini)

- **Integralmente sostituito in sede referente**, prevede che il **consumatore possa segnalare** nella sezione dedicata dell'apposito **Portale Lotteria** la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha **rifiutato di acquisire il codice lotteria**, specificando che le segnalazioni sono **utilizzate** dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le **analisi del rischio di evasione**. **L'istituzione della lotteria degli scontrini è inoltre posticipata dal 1.01 al 1.07.2020.**
- Si prevede che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto debbano comunicare all'esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il codice lotteria sarà concretamente individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini.

Articolo 21 (Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici)

- **Modificato in sede referente**, prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la **certificazione fiscale** tra soggetti **privati**, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrini elettronici).
- Con una **modifica approvata in sede referente**, si stabilisce che gli esercenti che svolgono **attività di commercio al minuto o attività assimilate**, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri **mediante i sistemi di incasso** che utilizzino mezzi di **pagamento elettronico**, quali carte di credito o di debito.

Articolo 22 (Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

- Previsto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni** addebitate per transazioni effettuate con **carte di pagamento e mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a decorrere dal 1.07.2020.**
- È riconosciuto agli **esercenti** i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente **non** eccedano l'importo di **€ 400.000.**
- L'agevolazione si applica nel rispetto degli aiuti *de minimis*.
- Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronico sono tenuti a **comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle Entrate**, secondo le modalità che saranno definite con specifico provvedimento.
- Un provvedimento della Banca d'Italia individuerà le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, **l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate.**

- Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.
- **Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione** del reddito ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.
- Inoltre, **non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa Ires.**

Articolo 32-quater

(Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici)

L'articolo 32-quater, introdotto in sede referente chiarisce il regime fiscale dei **dividendi corrisposti alle società semplici**, introducendo il principio di tassazione **per trasparenza** in capo ai **soci**. Di conseguenza il **regime fiscale applicabile a tali dividendi** segue la **natura giuridica** dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d'impresa e soggetti Ires.



Di conseguenza:

- a) con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti all'applicazione dell'art. 89 del TUIR (che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi per tali soggetti), i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
- b) per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d'impresa, tenuti all'applicazione dell'articolo 59 TUIR (che disciplina il trattamento degli utili con riferimento al reddito d'impresa), i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa (ai sensi dell'articolo 65 del TUIR) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d'imposta, nella misura del 26 per cento prevista dall'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.

L'articolo 37, modificato in sede referente, posticipa dal 31.07 al **30.11.2019** il termine per il **versamento di somme** dovute a titolo di **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione** (cd. **rottamazione-ter delle cartelle esattoriali**), disciplinata dal D. L. n. 119/2018.

Nel corso dell'esame in Commissione:

- è stato **inserito il c. 1-bis**, che estende al **2019 e al 2020** le norme che consentono la **compensazione** delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai **carichi affidati** agli Agenti della riscossione **entro il 31.10.2019**;
- **sono stati introdotti 4 ulteriori commi** per riordinare la disciplina generale degli **interessi** per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi, di cui è stabilita una **misura unica inferiore a quella fissata** dalle norme vigenti.

Più in dettaglio, il **comma 1** proroga al **30 novembre 2019** le seguenti scadenze:

- il **termine per il pagamento in un'unica soluzione**, ovvero della **prima rata**, delle **somme dovute per l'adesione alla cd. rottamazione-ter**, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 119 del 2018), originariamente fissato al 31 luglio 2019;
- il **termine per il pagamento in unica soluzione**, ovvero della **prima rata**, delle **somme residue dovute per la cd. rottamazione-bis** (disciplinata dal decreto-legge n. 148 del 2017 e relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017), previsto in origine per il 31 luglio 2019 dall'articolo 3, commi 21 e 22 del decreto-legge n. 119 del 2018.

- il termine per il **pagamento in unica soluzione**, ovvero della **1^a rata**, del *quantum* residuo dovuto dai **soggetti aderenti alla rottamazione-bis**, originariamente esclusi dalla *rottamazione ter* e successivamente **riammessi all'agevolazione** per effetto del decreto-legge n. 135 del 2018 (art. 3, c. 23 D.L. n. 119/2018), con **criteri più stringenti**;
- i **termini di pagamento delle somme dovute**, a titolo di **definizione agevolata**, dai **soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel Centro Italia nel 2016 e nel 2017**.

Si estende, altresì, al 2019 e al 2020 l'applicazione delle disposizioni in materia di compensazione con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.10.2019.


Agevolazioni Tari per Isee fino a € 8.107,50

Le norme	Modifiche all'art. 1, legge 147/2013 da parte dell'art. 57-bis, dl n. 124/2019
Nuova modalità di misurazione Tari	Sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti
Beneficiari	Famiglie che rientrano in una delle categorie che seguono: i) nucleo familiare con Isee non superiore a 8.107,50 euro; ii) famiglia composta da almeno quattro figli a carico con Isee non superiore a 20.000 euro; iii) beneficiari del reddito di cittadinanza o pensione anticipata
Decorrenza norma	Dal 1° gennaio 2020 Dal 1° gennaio 2021: accesso automatico al bonus sociale.

Articolo 58

- A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei **soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA** (con ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569), gli **acconti Irpef, Ires e Irap devono essere versati in 2 rate di pari importo (50%)**.
- La disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari e società trasparenti ex articoli 115 e 116 TUIR.
- Per l'acconto **2019 è fatto salvo quanto già versato con la 1^a rata (40%)**. Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% 1^a rata + 50% 2^a rata).
- L'acconto 2019 deve essere determinato **nella misura del 90%** (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al **versamento in unica soluzione**.

Articolo 60 (*Entrata in vigore*)


- **L'articolo 60** reca le disposizioni sull'entrata in vigore del decreto legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (26.10.2019).
 - Il decreto-legge è dunque vigente dal **27.10.2019**.
- 

CRISI D'IMPRESA

- Il Rapporto Cerved-Pmi 2019 stima che la nomina dell'organo di controllo e l'adeguamento degli assetti organizzativi costerà 15.000 euro a una piccola azienda (20-50 addetti), 38.000 a una media (50-250 addetti) e 135.000 a una grande (sopra i 250).
- **La spesa complessiva sarà di 3,8 miliardi**, che potrebbero salire a 6 se si diffonderà l'utilizzo dei servizi di tesoreria, che consentono di valutare l'adeguatezza dei flussi di cassa attraverso il Dsgr (*Debt service coverage ratio*).
- **L'attuazione puntuale della riforma potrebbe, però, portare benefici per 9,9 miliardi.**

I limiti

Totale attivo




Aggregato 1 del 2424 c.c. (A+B+C+D dello Stato patrimoniale): 4 mln

Ricavi delle vendite e delle prestazioni



Voce A1 del conto economico (art. 2425 c.c. (totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, gli abbuoni): 4 mln

Il limite dei 20 dipendenti va riferito



A tutti i dipendenti occupati (operai, impiegati, quadri e dirigenti): n. 20

Tenendo conto della media giornaliera (media ponderata per giorni)

Il comma 1° dell'art. 2631 c.c.

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Le conseguenze in caso di mancata nomina

Se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477, comma 5 c.c. (16 dicembre per la prima nomina)



Il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese

L'iter degli adempimenti e delle segnalazioni

Obbligo di convocazione assemblea

Fonte: Italia Oggi

16/12/2019

→	30 gg – obbligo deposito verbale Cciaa	→	15/1/2020	1 mese
→	In caso di rinuncia del revisore/sindaco nominato entro 30 gg convocazione nuova assemblea	→	14/2/2020	2 mesi
→	30 gg assemblea per nomina nuovo revisore/sindaco	→	16/3/2020	3 mesi
→	30 gg – obbligo deposito verbale Cciaa	→	15/4/2020	4 mesi
→	Accettazione nomina da parte del R/S e conseguente deposito accettazione	→	15/5/2020	3/5 mesi
→	In caso di accertamento della mancata nomina invito del conservatore R.I. all'adempimento/spiegazione	→	4/6 mesi	
→	In caso di inadeguata risposta segnalazione del conservatore R.I. al tribunale imprese	→	5/7 mesi	
→	A seguito segnalazione, fissazione convocazione dinnanzi al trib. I. dell'interessato per contraddittorio	→	6/8 mesi	

**Attività di
prevenzione
e fase
stragiudiziale****Interna**

- L'organo di controllo e i revisori allertano l'organo amministrativo.

Esterna

- Coinvolgimento dell'organo di composizione della crisi.

- Mediante strumenti di allerta, si tende a far emergere precocemente la crisi (difficoltà economico-finanziaria dell'impresa che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni assunte).
- Prima di arrivare all'insolvenza conclamata, che può essere risolta con una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, piani attestati, accordi di ristrutturazione) si tenta di far rientrare in bonis l'impresa anche con l'intervento dell'OCRI, che agisce nel favorire un accordo stragiudiziale con i creditori.

Primi interventi

- Per intercettare tempestivamente la crisi, occorre farla emergere dallo suo stato embrionale.
- In tal senso **gli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d'impresa pongono a a carico dell'organo di controllo societario e del revisore contabile l'obbligo di segnalare situazioni di difficoltà e di squilibrio economico finanziario, prevedendo conseguenze significative per l'omissione di tale adempimento, che inevitabilmente rappresenterà un elemento di criticità nei rapporti tra impresa e organi di controllo e revisione stessi.**
- La corretta e puntuale segnalazione consentirà agli organi di controllo di evitare la chiamata in causa quali responsabili solidali con gli amministratori del dissesto aziendale.

Gli indicatori

- **L'art. 13 definisce come indicatori della crisi gli squilibri di carattere economico-finanziario-patrimoniale-rilevabili tramite specifici indici di bilancio**, in base ai quali emerga la sostenibilità dei debiti per un arco temporale futuro di almeno 6 mesi.
- La creazione di questi indici è demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che li redigerà con cadenza triennale, fermo restando che l'impresa che li ritenesse non applicabili alla propria realtà, facendolo emergere nella nota integrativa, potrà elaborare propri indici, la cui adeguatezza dovrà essere attestata da un professionista indipendente.

Fasi operative: sintesi

Organo controllo e revisori

Sulla base di indici di bilancio elaborati dal Cndcec (o propri dell'impresa), verificano l'insorgenza della crisi aziendale.

Immediatamente segnalano tale stato all'impresa (organi amministrativi) tramite comunicazione via Pec o altro strumento che permetta di riscontrarne la ricezione, assegnando un lasso temporale di 30 giorni per fornire risposte adeguate.

Esaurita la fase cd. «endogena» degli strumenti di allerta, se l'impresa non fornisce risposte adeguate, inizia la fase «esogena»:

- gli organi di controllo devono informare l'OCRI (costituito presso ciascuna CCIAA);
- L'OCRI inizierà il procedimento per tentare di risolvere la crisi, considerando che se l'esito fosse negativo, il successivo passo è la composizione giudiziale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo).

Criticità

- Se la procedura vede concordi il debitore e gli organi di controllo nel rilevare l'insorgenza della crisi, può essere di grande aiuto per le sorti dell'impresa.
- Se il debitore, invece, «subisce» lo strumento di allerta, si innesca un percorso che può condurre alla cessazione giudiziale della attività.
- Ne consegue una criticità sia nei rapporti tra impresa e organi di controllo sia in senso generale (circolare Assonime 1912019, paragrafo 7).
- Per fare fronte a questa criticità, l'art. 14, c. 3 del Codice stabilisce che la segnalazione eseguita non è giusta causa di revoca dell'incarico di controllo o revisione.

L'impresa, dunque, può ritenere di non trovarsi in stato di crisi o in grado di gestire «in proprio» una situazione di temporanea - o ritenuta tale - difficoltà mentre, con l'entrata in vigore del Codice della crisi (15.08.2020), tutto diventerà più oggettivo e i comportamenti con i quali l'impresa tenta di autofinanziarsi (inottemperanza alle obbligazioni verso i fornitori o verso l'Erario) potranno causare il conclamarsi di una crisi, nel suo stadio embrionale, con i conseguenti riflessi positivi e negativi.

SISTEMA DEGLI INDICI DI CUI ALLA DELEGA
ART. 13. C. 2 (PARTE 1)

ALTRI INDICATORI DELLO STATO
DI CRISI (PARTE 2)

**PATRIMONIO
NETTO**

Negativo o inferiore
a minimo legale

Positivo

Indice Debt Service Coverage
Ratio (DSCR)

< 1

Inattendibili
o non disponibili

Soglie degli indici
settoriali

> 1

Non superamento
di tutte le soglie

Superamento
di tutte le soglie

**RAGIONEVOLE
PRESUNZIONE
DELLO
STATO
DI
CRISI**

**ASSENZA DI UNA RAGIONEVOLE PRESUNZIONE
DELLO STATO DI CRISI**

Ritardi nei pagamenti
reiterati e significativi
(art. 13, c1; art. 24)

Assenza
delle prospettive
di continuità
per l'esercizio in corso
per cause diverse da
probabili insolvenze
(art. 13,c.1)

Art. 13 – Indicatori della crisi

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

ANOMALIE NEI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI

- Ricevute o avvisi di pagamento non onorati alla scadenza
- Ritardi nei pagamenti concordati superiori a 90 giorni
- Pagamenti parziali rispetto al prezzo concordato
- Richieste di riscadenziamento nei pagamenti concordati

ANOMALIE NEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI

- Significativo deterioramento dei rating interni assegnati dalle banche
- Sconfitti rilevanti e ripetuti in C.R. negli ultimi 12 mesi
- Anomalo aumento delle richieste di garanzie su beni aziendali o di soggetti terzi
- Anomalo aumento delle segnalazioni in C.R. di insoluti su anticipo crediti
- Anomale richieste di fido oltre gli ordinari fabbisogni di cassa attesi.
- Anomala e continuativa crescita dei fidi utilizzati, con particolare riferimento al sovra-utilizzo dei fidi di smobilizzo crediti commerciali;

ANOMALIE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI NEGOZIALI

- Mancato rispetto di clausole contrattuali che comportano per la società impegni pecuniari di rilevante entità
- Mancato rilascio di garanzie commerciali a garanzia di impegni aziendali "di fare"
- Mancato rilascio di garanzie a fronte di prestazioni "di dare"

ANOMALIE CONTABILI E DI BILANCIO

- Riduzione superiore al 50% del patrimonio netto per effetto di perdite d'esercizio
 - Riduzione del capitale tangibile rettificato (capitale netto dell'ultimo bilancio al netto delle immobilizzazioni immateriali e delle rivalutazioni su cespiti immobiliari) inferiore a zero
 - Drastica riduzione dei valori dell'attivo per perdite durevoli di valore o delle garanzie rilasciate a terzi a fronte di impegni finanziari rilevanti
 - Drastica riduzione del fatturato per un ammontare superiore al 10% ovvero superiore al 30% del margine di sicurezza (ricavi di vendita - BEP)
 - Anomalo aumento del capitale circolante operativo non compensato da un pari aumento dell'autofinanziamento operativo
 - Drastica riduzione del flusso di cassa operativo accompagnato da un saldo netto di gestione negativo
 - Autofinanziamento operativo negativo
-

ANOMALIE GESTIONALI

- Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
 - Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessione o di fornitura importanti
 - Difficoltà di gestione del personale
 - Comparsa di concorrenti di grande successo
 - Elevati rischi ambientali non adeguatamente coperti da polizze assicurative
-

ANOMALIE DA EVENTI PREGIUDIZIEVOLI

- Iscrizioni di ipoteche giudiziarie, pegni e forme tecniche di prelazione su beni aziendali
 - Decreti ingiuntivi ricevuti ed atti di ricognitivi di avvio di azioni per il recupero dei crediti
 - Protesto di assegni e cambiali
 - Istanze di fallimento avanzate da creditori aziendali
 - Default/fallimento dei garanti e default/fallimento dei garantiti (rischio infragruppo)
 - Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività
-

Bozza per consultazione

25 - 26 Ottobre 2019¹

¹ Il presente documento è posto in pubblica consultazione dal 6 al 20 novembre 2019. I contributi dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: consultazionerevisione@commercialisti.it

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 300.A1

La natura e l'estensione delle attività di pianificazione variano in ragione delle dimensioni e della complessità dell'impresa, dell'esperienza maturata dai membri chiave del team di revisione durante lo svolgimento dei precedenti incarichi presso l'impresa, e dei cambiamenti nelle circostanze che si verificano durante lo svolgimento dell'incarico di revisione.

Definizione di nano-impresa

La nano-impresa può, quindi, intendersi, in senso quantitativo, come quella società che la disciplina del 2019 ha aggiunto all'insieme originariamente previsto dal D.Lgs. 39/2010 e dalla versione ante-riforma dell'art. 2477 c.c. e che è assoggettata all'obbligo di revisione legale.

<i>Parametri</i>	<i>Vecchi limiti</i>	<i>Numero soglie</i>	<i>Nuovi limiti</i>	<i>Numero soglie</i>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000	2	4.000.000	1
Totale attivo	4.400.000		4.000.000	
Numero dipendenti	50		20	

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 200.A64

Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di dimensioni minori, l'espressione "impresa di dimensioni minori" si riferisce ad un'impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:

a) la **concentrazione della proprietà e della direzione** in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un'altra impresa che possiede l'impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);

b) una o più delle seguenti caratteristiche:

i) operazioni semplici e lineari;

ii) semplicità delle registrazioni contabili;

iii) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell'ambito delle singole linee di attività;

iv) un numero limitato di controlli interni;

v) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un'ampia gamma di controlli; ovvero

vi) un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.

Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.

ISA Italia 200.A65

Le considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori contenute nei principi di revisione sono state elaborate principalmente con riferimento alle società non quotate. Alcune delle considerazioni, tuttavia, possono essere utili per le revisioni contabili di società quotate di dimensioni minori.

ISA Italia 200.A66

I principi di revisione definiscono il proprietario di un'impresa di dimensioni minori coinvolto quotidianamente nella gestione della stessa come **"proprietario-amministratore"**.

Aspetti enfatizzati nelle nano-imprese

- a) Il supporto informativo al processo decisionale è scarso o inesistente. Il principale soggetto incaricato della produzione di informazioni economico-finanziarie è, tipicamente, un professionista esterno, che si occupa degli adempimenti verso l'amministrazione finanziaria e anche della tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
- b) L'imprenditore-proprietario conosce tutti i suoi dipendenti e si occupa anche della gestione operativa. Sono assenti forme di delega manageriale o ruoli intermedi. L'imprenditore-proprietario, inoltre, non tiene conto delle gerarchie organizzative e interviene direttamente anche in attività quotidiane.
- c) L'imprenditore-proprietario ha un rapporto diretto e capillare con la rete dei clienti e dei fornitori. La conoscenza con gli uni e con gli altri non è intermediata e il successo delle politiche di *marketing* dipende prevalentemente dai contatti personali dell'imprenditore stesso.
- d) Manca qualsiasi proiezione internazionale dell'attività aziendale.

Altre specificità delle nano-imprese

**Bilancio in
forma
abbreviata
2435-bis C.C.**

**Riflessi sui
principi di
revisione**

**Carenza di
informazione
finanziaria
(manca il
rendiconto)**

**Manca la
relazione
sulla
gestione**

*Arrivederci al prossimo incontro
VideoFisco del 12 febbraio 2020*

*Bilancio: aspetti civilistici e principi contabili
Le novità sugli adempimenti IVA
Con Andrea Scaini e Stefano Setti*